

L'IMPRESA NELL'ERA DELL'INFORMAZIONE

A cura del Gruppo Imperiali

Videoriprese a prova di privacy

● Riccardo e Rosario Imperiali

La scorsa puntata sono stati tracciati i confini per una gestione a norma "privacy" delle riprese filmate per scopi di informazione televisiva. Il mancato rispetto delle regole del gioco - come, ad esempio, trasmettere immagini all'insaputa del soggetto filmato - può costare un intervento del Garante privacy, ovvero una condanna al risarcimento danni dell'emittente televisiva, se viene avanzato ricorso al giudice civile. Ma cosa accade ai videoamatori della domenica? E cosa dire delle riprese filmate effettuate da investigatori privati su commissione di un coniuge sospettoso o di un datore di lavoro? Infine, le microcamere installate dalla polizia giudiziaria per accertare reati commessi in locali pubblici o privati sono sempre lecite? La risposta varia in funzione del contesto e del corretto bilanciamento degli interessi in gioco.

Videoamatori

La videoregistrazione eseguita per uso personale beneficia di uno spazio di libertà riconosciuto dalla normativa privacy: i genitori che filmano le perfor-

mance agonistiche o teatrali dei propri figli - impegnati in gare sportive o in recite scolastiche - non devono chiedere alcuna liberatoria agli altri soggetti "incappati" nella ripresa; idem per i filmini nuziali: se i novelli sposi fossero obbligati a chiedere il consenso degli invitati alla videoregistrazione, molti rinuncerebbero al festino! L'esonero vale solo se il filmato è per uso personale e circola in una cerchia ristretta: la comunicazione sistematica o la diffusione via internet non rientrano nel concetto di uso personale e il videoamatore che pubblica il filmato su Youtube dovrà informare i soggetti ripresi ed acquisirne il consenso. Attenzione anche agli sms: i video-messaggi, specie se contengono immagini di persone ignare, ledono la privacy. L'abitudine, molto diffusa, di scattare foto con la minicamera del videofonino non deve determinare abusi. Di recente, la Corte di Cassazione ha condannato un giovane con l'accusa di "interferenze illecite nella vita privata" per avere ripreso più volte una ragazza col proprio cellulare. Quando c'è l'intento persecutorio (cosiddetto *stalking*), l'intrusione nel

personale è illecita e punibile, anche se la vittima è ripresa sul posto di lavoro o in luoghi ad accesso pubblico come un bar o un ristorante. In ogni caso di inquadrature in primo piano, meglio chiedere il permesso al soggetto che si intende immortalare: è anche una questione di bon ton.

Investigatori privati

Sempre più di frequente, "segugi" professionisti fotografano o filmano, su commissione, comportamenti "comunicativi" all'insaputa del malcapita-

La videoregistrazione per uso personale si avvale di uno spazio di libertà riconosciuta dalle normative

to: dal coniuge fedifrago al lavoratore assenteista, al dirigente infedele che mercanteggia segreti industriali con la concorrenza. In tali circostanze, l'investigatore è esentato, per ovvi motivi di efficacia professionale, dall'obbligo di informare e richiedere il consenso dell'interessato, nel caso in

cui la ripresa è necessaria ad acquisire prove in un contesto giudiziario (civile o penale), purché il rischio di contenzioso sia attuale e concreto (non ipotetico) e le immagini siano distrutte non appena cessi la finalità di difesa in giudizio delle ragioni del committente. Se la videoregistrazione riguarda scenari che testimoniano particolari condizioni di salute o abitudini sessuali della persona ripresa, l'investigatore dovrà rispettare rigorosi criteri: quelli sanciti nell'autorizzazione generale del Garante della privacy (n. 6/2007), oltre ad accertarsi che il diritto che si vuole difendere sia un diritto della personalità, cioè equivalente a quello alla intimità del soggetto ripreso (cosiddetto "pari rango"). In tal senso, il Garante ha ritenuto illecito produrre fotografie e relazioni investigative filmate su commissione per provare la presunta infedeltà della controparte in un giudizio di separazione matrimoniale, in quanto non rispettoso del principio del "pari rango". D'altro canto, in presenza del "pari rango", anche registrazioni carpite nel domicilio o in luoghi aperti al pubblico come bar, ne-

gozi ed uffici pubblici diventano lecite.

Una videoripresa carpta in uno di questi luoghi (di privata dimora) è lecita se serve, ad esempio, a provare l'innocenza di un imputato detenuto. Difatti, la libertà personale è fondamento costituzionale intangibile rispetto alla stessa inviolabilità del domicilio (art. 14 della Costituzione). In senso opposto, la regola del domicilio inviolabile prevale, invece, sulla tutela di interessi estranei ai valori primari della persona: ad esempio, l'esigenza di preservare segreti industriali non giustifica cimici e microcamere installate in ufficio o, peggio ancora, nei bagni aziendali.

Investigatori pubblici

Quando a spiare sono le forze dell'ordine, la faccenda si complica. Di recente, la Cassazione ha confermato la condanna inflitta ad un dipendente di Poste Italiane che manipolava la corrispondenza dalla toilette dell'ufficio pubblico monitorata dalla polizia. Il colpevole si è difeso invocando il diritto alla privacy per essere stato spiato nel bagno dell'ufficio, ma i giudici sono stati inflessibili: i servizi igienici situati all'interno di uffici pubbli-

ci, non sono equiparabili a luoghi di privata dimora e, quindi, sono legittime le intercettazioni audio-visive, contro chi vi compie attività illecite. Probabilmente, la decisione è stata obbligata dalla gravità del crimine commesso, in quanto anche la segretezza della corrispondenza è un principio di libertà tutelato dalla Costituzione (art. 15). Non convince, invece, la distinzione operata sulla natura "pubblica" della toilette.

Si tratta pur sempre di un luogo di intimità, anche se facente parte di una struttura pubblica per cui il distinguo appare contrastare anche con il buon senso. Nella vicenda, peraltro, il locale era accessibile solo ai dipendenti. Inevitabile, quindi, l'analogia con i corrispondenti "servizi" aziendali per i quali è pacifica l'equiparazione a luoghi di privata dimora come il domicilio. Ma, allora, come si giustifica l'intercettazione visiva carpta dalle forze dell'ordine negli spogliatoi aziendali di taluni aeroporti italiani, per smascherare il furto di oggetti dai bagagli dei viaggiatori? Cercheremo di fare chiarezza su questi aspetti la prossima puntata.

DIRITTI & LAVORO

A cura dello Studio Limatola-Avocati

Qualificazione dei contratti: la Cassazione cambia indirizzo

Nulla esclude che qualora il prestatore - un ingegnere altamente specializzato - svolga autonomamente la propria attività, osservi un orario flessibile e non sia sempre presente in azienda, il rapporto, anche se in presenza di una diversa qualificazione del contratto, possa considerarsi subordinato.

Nulla esclude cioè che, in sede di qualificazione del rapporto di lavoro, possa valorizzarsi la dipendenza socio-economica, o subordinazione in senso stretto, ossia quella doppia alienità dei mezzi di produzione e del risultato utile della prestazione, entrambi conferenti al datore di lavoro, che - secondo le indicazioni della Corte costituzionale (C. cost. n. 30/1996) - contraddistingue la condizione del lavoratore (Cass. n. 21646/2006).

In particolare, sarà necessario valutare approfonditamente, nel caso concreto, sia l'inserimento o meno del lavoratore all'interno della struttura organizzativa dell'impresa, occorrendo cioè verificare se la sua posizione sia, o meno, essenziale per lo svolgimento dell'attività aziendale; sia il possesso da parte del medesimo di una propria autonoma struttura organizzativa, oppure invece lo svolgimento della propria prestazione all'interno dell'azienda; sia che l'attività resa assicuri o meno un risultato importante per l'azienda. Diversamente non possono considerarsi significativi: sia il fatto che il lavoratore svolga autonomamente la propria prestazione, specie tenuto conto del suo si-

Sarà necessario valutare sia l'inserimento del lavoratore all'interno dell'impresa, sia il suo possesso di una struttura organizzativa

gnificativo contenuto tecnico professionale; sia la osservanza di un orario di lavoro flessibile, perché un rapporto può essere part-time, ma ancor più perché lo svolgimento effettivo della prestazione va correlato al suo contenuto tecnico professionale; sia la non continuità della presenza fisica in azienda, strettamente connessa con la flessibilità dell'orario, e costituente sostanzialmente un aspetto di essa; sia il *nomen juris* e dunque la denominazione (in ipotesi di comodo) del contratto di lavoro.

Trattasi di un principio in via di consolidamento (Cass. n. 820/2007), innovativo rispetto a consolidate affermazioni in diritto tese a fare coincidere la subordinazione in senso giuridico con quella tecnico-funzionale, o eterodirezione in senso forte, ossia con la sottoposizione del lavoratore a capillari direttive e assidui controlli del datore di lavoro o dei suoi preposti, da apprezzarsi tenuto conto della specificità dell'incarico conferito e delle modalità della sua attuazione.

Action srl concessionaria di pubblicità nell'ambito dei programmi di espansione RICERCA per la vendita di spazi pubblicitari su radio e periodici in propria gestione:

- 1. Agenti di Vendita **Senior**
- 2. Agenti di Vendita **Junior**

da inserire nel proprio organico

Si chiede buona cultura, forte motivazione e entusiasmo, costanza e tenacia nel perseguire gli obiettivi, facilità nell'uso del computer.

Si offre un importante programma di formazione per lo sviluppo delle abilità di vendita e per l'acquisizione dei basilari principi di marketing.

Supporto operativo di agenti esperti sia nella fase preparatoria che di contatto commerciale che di gestione dei contratti conclusi.

Il rapporto di lavoro è regolato da mandato d'agenzia (Enasarco) con anticipi provvigionali.

Inviare curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96, a:

info@actionnapoli.it
fax 0814203089
per info 081 4977186



action s.r.l.
concessionaria di pubblicità